

100
2358

1

11/05/2008

CITTA' DI VIBO VALENTIA

COPIA

Prot. N. 21403 del 20 MAG. 2008

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 117 del registro

OGGETTO: Modifica Regolamento degli Uffici e dei servizi approvato con Delibera n. 456 del 15.11.2001.

S.F.

L'anno Duemilaotto il giorno 13 del mese di Maggio alle ore 19,00 con il prosieguo, in Vibo Valentia, nel Palazzo Municipale, convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale.

Sono presenti i seguenti Signori:

<input type="checkbox"/>	Francesco Sammarco	Sindaco - Presidente
<input type="checkbox"/>	Antonino Daffinà	Vice Sindaco
<input type="checkbox"/>	Carmelo Aiello	Assessore
<input type="checkbox"/>	Pasquale Barbuto	"
<input checked="" type="checkbox"/>	Pasquale Contartese	"
<input type="checkbox"/>	Antonio Iannello	"
<input type="checkbox"/>	Vincenzo Insardà	"
<input type="checkbox"/>	Giuseppe Mirabello	"
<input type="checkbox"/>	Vincenzo Romeo	"
<input type="checkbox"/>	Silvestro Scalamandrè	"

Partecipa alla seduta il V. Segretario Generale del Comune, Adriana Teti.

Presiede la seduta il Sindaco, Francesco Sammarco, il quale pone in discussione l'argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 456 del 15 novembre 2001, con la quale è stato approvato il Regolamento Generale sull'ordinamento delle Aree- Settori- Servizi- Uffici;

CONSIDERATO che, nel periodo di tempo successivo, sono state introdotte nuove norme legislative, che hanno modificato il quadro generale di riferimento giuridico per le attività amministrative;

VISTO l'art. 3 - comma 55 - della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), che così dispone: "L'affidamento da parte degli enti locali di incarichi di studio o di ricerca, ovvero di consulenze, a soggetti estranei all'amministrazione può avvenire solo nell'ambito di un programma approvato dal Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42 - comma 2 - lettera b), del Testo Unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267";

VISTO il successivo comma 56 del suddetto art. 3 che recita testualmente: "Con il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi emanato ai sensi dell'art. 89 del citato decreto legislativo 18.08.2000, n. 267, sono fissati, in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni vigenti, i limiti, i criteri e le modalità per l'affidamento di incarichi di collaborazione, di studio o di ricerca, ovvero di consulenza a soggetti estranei all'amministrazione. Con il medesimo regolamento è fissato il limite massimo della spesa annua per gli incarichi e consulenze. L'affidamento di incarichi o consulenze effettuato in violazione delle disposizioni regolamentari emanate ai sensi del presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale";

VISTO ancora il comma 57 che statuisce che "le disposizioni regolamentari di cui al comma 56 sono trasmesse, per estratto, alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti entro trenta giorni dalla loro adozione";

VISTO l'art. 42 - comma 2 - lettera b), del Testo Unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 il quale prevede che il Consiglio Comunale, tra gli altri, ha competenza in materia di "programmi, relazioni revisionali e programmatiche, piani finanziari, programmi triennali e elenco annuale dei lavori pubblici, bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, rendiconto, piani territoriali ed urbanistici, programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, eventuali deroghe ad essi, pareri a rendere per dette materie";

VISTO l'art. 32 D.L. 223/06, convertito in legge n. 248/06, l'art. 3 comma 76 e comma 77 Legge n. 244/07 (Finanziaria 2008) che sostituiscono ed integrano il comma 6, 6 bis, 6 ter, 6 quater dell'art. 7 D.Lgs. n. 165/01 secondo il testo seguente:

6. Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione universitaria, in presenza dei seguenti presupposti:

- a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente e ad obiettivi e progetti specifici e determinati;
- b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
- c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
- d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.

6-bis. Le amministrazioni pubbliche disciplinano e rendono pubbliche, secondo i propri ordinamenti, procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione.

6-ter. I regolamenti di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si adeguano ai principi di cui al comma 6.

6-quater. Le disposizioni di cui ai commi 6, 6-bis e 6-ter non si applicano ai componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione, nonché degli organismi operanti per le finalità di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144.

VISTO l'art. 110, comma 6, del D.Lgs. n. 267/00 che prevede che, per obiettivi determinati e con convenzioni a termine, il regolamento può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità;

RAVVISATA la necessità e l'urgenza di modificare pertanto il Regolamento di organizzazione degli uffici e servizi comunali al fine di poter dare corso agli eventuali incarichi esterni, in esecuzione al suddetto art. 3, comma 56, della Legge Finanziaria 2008, all'art. 7, comma 6 ter del D.Lgs. 165/01 ed all'art. 110, comma 6, del D.Lgs. 267/00;

CONSIDERATO ancora che occorre modificare e integrare lo stesso Regolamento per la parte relativa alla valutazione dei dirigenti, specificandone le modalità, nonché definendo la costituzione, i compiti e le finalità del Comitato dei Garanti;

Richiamato lo Statuto del Comune;

Acquisiti i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267/2000, dai responsabili dei servizi interessati;

- Visto il D.Lgs. n. 267/2000 T.U.E.L.;

- Con voti unanimi, legalmente resi

DELIBERA

1) di approvare l'allegato sub A)-nuovo articolo 36 del Regolamento degli Uffici e dei Servizi di cui alla del. di G.C. n. 456 del 15/11/2001 con la suddetta denominazione: "Criteri e modalità per l'affidamento di incarichi esterni di collaborazione, di studio o di ricerca, o di consulenza";

2) di approvare l'Allegato sub B) nuovi artt. 51, denominato "Valutazione dei Dirigenti", 51 bis denominato "Revoca"; 51 ter denominato "Comitato dei Garanti";

3) di trasmettere copia del presente atto alle OO.SS, nonché alla Sezione Regionale della Corte dei Conti della Calabria ai sensi dell'art. 3, comma 57, della Legge n. 244/2007.

- La Giunta Comunale inoltre, con separata votazione, all'unanimità dichiara immediatamente esecutiva la presente deliberazione, ai sensi dell'art.134, 4° comma, del D.Lgs. 18.8.2000, n.267.

Del che è verbale.

IL SINDACO - PRESIDENTE
F.to F. Sammarco

IL V. SEGRETARIO GENERALE
F.to A. Teti

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto Segretario Generale del Comune che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio il giorno 20-05-08 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. Al. 03.06.08.

20 MAG. 2008

Dalla Residenza Municipale, li 22-05-08.

20 MAG. 2008

Il Messo Comunale Notificatore

(P. Uste. Raffaele)

Raffaele

F.to Il Segretario Generale

E' copia conforme al suo originale e si rilascia in carta semplice per uso ufficio.

Data

20 MAG. 2008



Segretario Generale

ALLEGATO A)

Articolo di integrazione e parziale modifica al Regolamento comunale di Organizzazione di Uffici e Servizi.

Art. 36

Criteri e modalità per l'affidamento
di incarichi esterni di collaborazione, di studio o di ricerca, o di consulenza.

1. Gli incarichi professionali esterni di collaborazione, di studio o di ricerca, o di consulenza, possono essere affidati soltanto per le prestazioni e le attività:

- a. che non possano essere assegnate al personale dipendente per inesistenza di specifiche figure professionali;
- b. che non possano essere espletate dal personale dipendente per il carico corrente di altri impegni di lavoro;
- c. che riguardino oggetti e materie di particolare complessità o specializzazione;
- d. che siano relative ad obiettivi non raggiungibili in rapporto alle risorse assegnate.

2. Gli incarichi di che trattasi, potranno essere affidati esclusivamente a soggetti in possesso di comprovato specializzazione universitario (laurea magistrale o specialistica, o vecchio ordinamento), sulla base della programmazione disposta dal Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 3, comma 5^o della Legge n. 244/2007 e dell'art. 42, comma 2, letterab) del D.Lgs. 267/00.

Ogni responsabile di servizio individua gli incarichi da conferire in base al suddetto programma ed alle direttive specifiche impartite dalla Giunta Comunale, che provvede anche all'assegnazione di risorse economiche, qua ora non siano già previste nel PEG. In assenza di disponibilità finanziaria è vietato alcun affidamento. Nello deliberazione di affidamento delle risorse dovranno essere esplicitate le ragioni della necessità e/o opportunità del ricorso all'incarico esterno, nonché il rispetto del limite massimo di spesa annua non superiore al 5% della spesa del personale dipendente.

3. Gli incarichi possono avere per oggetto:

- attività professionale autonoma,
- lavoro occasionale,
- collaborazione coordinata e continuativa,

a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo si elencano le seguenti attività

- acquisizione di pareri legali, escluso l'affidamento della difesa e rappresentanza in giudizio dell'ente;
- consulenza e collaborazione amministrativa, fiscale, contabile, tributaria e assicurativa;
- consulenze e collaborazione in materia tributaria (incroci di dati, accertamenti, istituzione schede fabbricati ed archivi, contenzioso tributario, ecc.);
- consulenza e collaborazione tecnologica, informatica ed organizzativa;
- assistenza e valutazione tecnica per l'acquisto di attrezzature e servizi di particolare complessità;
- prestazioni e attività che riguardino oggetti e materie di particolare riservatezza o per le quali sia ravvisata l'opportunità di rivolgersi a professionisti esterni;
- ogni altra attività diretta allo studio, ricerca e alla soluzione di problemi di particolare importanza attinenti gli affari di competenza dell'ente non riconducibili alla normale attività degli uffici comunali;

4. non possono essere conferiti incarichi esterni a professionisti che si siano resi colpevoli di negligenze, ritardi o inadempimenti, debitamente contestati, in precedenti incarichi conferiti da questa Amministrazione Comunale.

5. Gli incarichi professionali e le consulenze di cui al presente disciplinare sono conferiti dal responsabile del servizio competente ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 con determinazione motivata che giustifichi la valutazione comparativa dei curricula e delle offerte pervenute o seguito di adeguata pubblicità;

L'esame dei curricula potrà essere effettuato in relazione ai seguenti criteri, eventualmente integrati da ulteriori individuati per il singolo affidamento:

- a. aver maturato nella materia oggetto dell'incarico una pluriennale esperienza documentabile, pur tenendo conto, per quanto è possibile, dell'opportunità di coinvolgere nell'affidamento degli incarichi giovani professionisti;
- b. rilevanza dei precedenti incarichi aventi oggetto analogo, da parte di amministrazioni pubbliche, in particolare enti locali, o in subordinate a favore di privati;
- c. avere già svolto precedenti incarichi da parte dell'amministrazione comunale, con esito valutato positivamente;
- d. non essere stati soggetti a valutazione negativa nell'esecuzione di precedenti incarichi di qualsiasi tipo presso l'amministrazione comunale;
- e. ammontare del compenso richiesto per l'incarico da affidare.
- f. Ove possibile, principio di rotazione dei professionisti.

6. Il responsabile è tenuto a garantire adeguata informazione tramite avviso da affiggere all'albo Pretorio e da pubblicare sul sito comunale per 15 giorni.

Nell'avviso devono essere indicati

- oggetto dell'incarico;
- durata;
- compenso;
- luogo di svolgimento della prestazione richiesta.

7. La natura giuridica del rapporto che si instaura con l'incarico di collaborazione esterna è quella di rapporto privatistico qualificato come prestazione d'opera intellettuale, ai sensi degli artt. 2222 e seguenti del Codice Civile.

8. Gli incarichi devono essere disciplinati da apposite convenzioni che devono contenere, in particolare:

- o termine di inizio e conclusione del rapporto, con divieto di rinnovo tacito ai sensi dell'art. 57 del D. lgs 163/06;
- o luogo di svolgimento dell'attività;
- o oggetto dell'attività prestata;
- o compenso e le modalità di pagamento, con riferimento alla tariffa professionale o, in mancanza, ai correnti prezzi di mercato;
- o penali per la ritardata esecuzione della prestazione;
- o condizioni di risoluzione anticipato;
- o foro esclusivo presso l'autorità giudiziaria ordinaria, con esclusione di qualunque competenza arbitrale;
- o obbligo di riservatezza e divieto di diffusione delle informazioni acquisite durante la prestazione.

9. A seguito della stipula della convenzione deve essere pubblicato sul sito del comune il nominativo dell'incaricato e l'ammontare del relativo compenso.

ART. 51 "VALUTAZIONE DEI DIRIGENTI"

La valutazione dei dirigenti è effettuata dal nucleo di valutazione, il quale riferisce al Sindaco per l'adozione del provvedimento finale. La valutazione deve essere preceduta dall'individuazione di parametri e criteri oggettivi

I Dirigenti sono responsabili:

- dell'osservanza e dell'attuazione degli indirizzi degli organi di governo;
- del raggiungimento degli obiettivi fissati;
- del risultato dell'attività svolta dagli uffici cui sono preposti, dei rendimenti e dei risultati della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa in relazione anche alle decisioni di natura organizzativa e gestionale del personale, del buon andamento, dell'imparzialità e della legittimità dell'azione delle strutture organizzative cui sono preposti.

ART. 51 bis "REVOCA"

Gli incarichi dirigenziali potranno essere revocati dal Sindaco, nel rispetto di quanto previsto dalla seguente disciplina del procedimento sanzionatorio.

Gli incarichi dirigenziali sono revocati dal Sindaco di propria iniziativa, sulla base della seguente disciplina del procedimento sanzionatorio.

Il responsabile del procedimento sanzionatorio è il Direttore Generale o, in mancanza, il Segretario Generale.

Le sanzioni di cui al 1° comma dell'art. 21 del D.Lgs. 165/2001 sono erogate dal Sindaco.

Il procedimento è attivato per:

- negativi risultati dell'attività amministrativa e della gestione o per mancato raggiungimento al termine di ciascun anno finanziario degli obiettivi assegnati nel Piano Esecutivo di Gestione, sulla base del giudizio negativo del Nucleo di Valutazione;
- inosservanze del e direttive del Sindaco o dell'Assessore di riferimento;
- negli altri casi disciplinati nei contratti collettivi di lavoro.

Il Sindaco contesta l'addebito. Tale contestazione dovrà essere effettuata tempestivamente e comunque non oltre 20 giorni dalla conoscenza del fatto.

Il Dirigente ha diritto a presentare entro sette giorni dalla notifica della contestazione, proprie memorie difensive e/o chiedere di essere ascoltato dal Sindaco. Nei successivi dieci giorni il Sindaco può erogare la sanzione.

Il Dirigente ha diritto di farsi assistere da un suo legale o da un rappresentante di organizzazione sindacale.

Le sanzioni di cui al 2° comma dell'art. 21 del D.Lgs. 165/2001 sono erogate dal Sindaco previo parere conforme del Comitato dei Garanti.

Il procedimento è attivato per:

- grave inosservanza delle direttive del Sindaco o del Direttore Generale o Segretario Generale, anche su segnalazione dell'Assessore di riferimento;

- ripetuta valutazione negativa, ai sensi del comma 1 dell'art. 21 del D.Lgs. 165/2001, nell'ultimo biennio;
- per responsabilità particolarmente grave e reiterata, nell'ultimo biennio.

Il Sindaco contesta l'addebito per i casi di cui al comma precedente. Tale contestazione dovrà essere effettuata tempestivamente e comunque non oltre 20 giorni dalla conoscenza del fatto. Il Dirigente ha diritto di farsi assistere da un suo legale o da un rappresentante di organizzazione sindacale.

Il Dirigente ha diritto a presentare entro sette giorni dalla notifica della contestazione, proprie memorie difensive e/o chiedere di essere ascoltato dal Sindaco.

Successivamente il Sindaco, sul provvedimento che intende adottare, chiede il parere al Comitato dei Garanti che si esprime nei successivi trenta giorni. In caso di parere conforme il Sindaco può adottare il provvedimento sanzionatorio. Decorso inutilmente il termine di 30 giorni senza che il Comitato dei Garanti si sia espresso, il Sindaco può erogare la sanzione a prescindere dal parere del Comitato. Tale procedimento dovrà essere concluso entro centoventi giorni dalla contestazione. Il fatto si prescrive, comunque, trascorso il termine sopra indicato.

ART. 51 ter "COMITATO DEI GARANTI

1 - Compiti e funzioni

Il comitato dei garanti svolge i compiti consultivi in materia di provvedimenti sanzionatori a carico dei dirigenti indicati all'art. 21 del D. Lgs. 165/2001, nonché ogni altra funzione prevista per legge, per regolamento, dal CCNL o da altre fonti normative vigenti durante il periodo dell'incarico.

2 - Composizione

Il comitato dei garanti, in conformità al combinato disposto di cui all'art. 22 del D. Lgs. 165/2001, all'art. 15 del CCNL 1998-2001 area dirigenza enti locali e all'art. 14 del CCNL 2002-2005 area dirigenza enti locali, è composto da tre membri; due membri (denominati membri "fissi"), uno dei quali in qualità di presidente, ed il terzo membro (denominato membro "aggiunto") eletto dai dirigenti, nominato autonomamente presso ciascun ente.

Il comitato è nominato dalla Giunta Comunale con propria deliberazione ed entra in carica dal momento dell'accettazione della nomina da parte dei componenti.

3 - Durata e sostituzione nell'incarico

Il comitato dura in carica fino al mandato del Sindaco. In caso di cessazione, rinuncia, impossibilità o incompatibilità sopravvenute dei componenti, gli stessi vengono sostituiti entro quindici giorni. Il nuovo componente resta in carica fino alla originaria scadenza.

Nel caso in cui il componente eletto dai dirigenti (membro "aggiunto") dovesse risultare il soggetto rispetto al quale il comitato è chiamato ad esprimere il proprio parere, lo stesso sarà sostituito - per tale caso contingente - dal secondo candidato non eletto che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. In assenza di candidati non eletti, il membro "aggiunto" - per tale caso contingente - sarà sostituito dal dirigente

con maggiore anzianità di servizio maturata presso l'ente di appartenenza nella qualifica dirigenziale.

Il comitato ha sede presso l'amministrazione, che vi destina idoneo locale e mette a disposizione un apposito contingente di personale per esigenze di segreteria.

5 - Criteri di funzionamento

L'amministrazione, per l'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 21, comma 1, del D. Lgs. 165/2001 e dall'art. 23 bis, comma 1, lettere b), c) e d) del CCNL 2002-2005, si conforma al parere del comitato dei garanti, che deve essere espresso entro trenta giorni dalla richiesta; decorso inutilmente detto termine si prescinde da tale parere.

La richiesta di parere al comitato è inoltrata dal direttore generale o dal segretario generale, ove il direttore non sia stato nominato, unitamente alla contestazione di addebito ed alle eventuali controdeduzioni prodotte dall'interessato.

Il comitato dei garanti, ai fini della decisione, esamina tutte le questioni rilevanti, di merito e di legittimità; ha accesso ai documenti amministrativi; può richiedere ai servizi ed alle altre unità organizzative atti ed informazioni inerenti la propria attività; può disporre di propria iniziativa l'audizione del dirigente a cui è stato mosso l'addebito.

Su richiesta del dirigente interessato, il comitato dei garanti, prima della formulazione del proprio parere, nel rispetto del termine di cui al primo comma, dispone l'audizione dello stesso, anche assistito da persona di fiducia.

Il parere del comitato è formulato in forma scritta, motivato, datato e sottoscritto da tutti i componenti.

Per la validità delle deliberazioni del comitato è necessaria la presenza di tutti i componenti.

Le deliberazioni vengono adottate a maggioranza assoluta.

I membri del comitato si impegnano a fare uso riservato di tutti i dati e le informazioni di cui vengano a conoscenza nel corso della loro attività, nel rispetto delle norme previste dal D. Lgs. 196/2003.